



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1738/12 del R.A.C.C. in data 05.04.12, iniziata con atto di citazione promosso

da

- **(A)**, in proprio e nella sua veste di titolare della ditta individuale **(B)**, elettivamente domiciliato in Udine, presso e nello studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in giudizio, come da procura a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

- **(C)**, elettivamente domiciliata in Udine, presso e nello studio dell'avv., che la rappresenta e difende in giudizio, come da procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

avente per oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

OSSERVATO CHE

(A) ha convenuto in giudizio (C), esponendo di essere titolare di una

ditta che svolgeva, sul territorio nazionale, attività di organizzazione di spettacoli, manifestazioni ed eventi nel settore della moda, nonché di consulenza nel campo dello spettacolo e di godere di ottima fama per la propria serietà, competenza, professionalità.

Precisava che il 24 settembre 2008, mentre stava svolgendo ricerche di lavoro in Internet, navigando sul sito www....., frequentato da modelle e da partecipanti a concorsi di bellezza, si era imbattuto in una serie di sconcertanti esternazioni da parte di una ragazza rispondente al nickname "(D)".

La stessa, utilizzando la chat del sito sopra indicato, aveva reso informazioni false, oltraggiose ed infamanti relative ad (A) ed alla sua ditta.

Più nello specifico le esternazioni di cui l'attore si doleva erano le seguenti: "... Cavolo ho visto che sia la Maria Elena che la stessa sono state inserite in un sito di un'agenzia di un tipo poco raccomandabile ... L'agenzia in questione qui ad Udine non gode di buona fama ... e non so se loro lo sanno ... Sì, ecco il sito ... Pensa che la modella clandestina era di quest'agenzia ... http/... Visto? È stato anche sul messaggero Veneto per problemi con la giustizia da verificare ... Anche la (E) la pensa come me ...".

Ed ancora "... eh diciamo che il titolare è un po' strano ... Ho testimonianze che lo dimostrano ... Poi appunto questi problemi con la giustizia non sono il massimo ... Mah (F) il mio moroso ha letto che è stato denunciato per tentata violenza mi pare ... Ma è tutto ancora a livello di parole ... Anche perché domenica era lì alla sfilata ... Comunque già che ci sia una clandestina nella sua agenzia non gioca a suo favore ... La (E) dovrebbe essere tornata ... Anche lei era sul sito ... Ma si è fatta togliere e non lavora più per lui ...".

L'attore lamentava che queste affermazioni avevano leso

gravemente la sua reputazione, concernendo notizie tanto gravi e denigranti, quanto false ed infondate.

Tali notizie avevano avuto seguito fra coloro che frequentavano il sito, a tal punto che, in merito, si era acceso un dibattito.

(A) aveva, quindi, sporto querela e dalle indagini effettuate era emerso che il nickname "(D)" era riconducibile alla convenuta, nei cui confronti il procedimento penale si era concluso con una archiviazione a causa di un vizio della condizione di procedibilità.

La difesa dell'attore sosteneva che nella condotta posta in essere dalla convenuta erano ravvisabili gli estremi del reato di diffamazione, previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale, sottolineava l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale e chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e morale patito, evidenziando, a tal fine, di aver visto ridurre i propri introiti in maniera consistente a causa della diffidenza collettiva che si era diffusa fra le modelle della sua agenzia e di aver patito una irrimediabile compromissione del proprio onore e della propria reputazione, oltre a patemi d'animo non indifferenti.

La convenuta si costituiva in giudizio, disconoscendo la conformità all'originale del documento estratto dal sito Internet prodotto dall'attore. Eccepiva, inoltre, di aver esercitato il proprio diritto all'informazione e che vi era piena corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati. La notizia che una delle modelle ingaggiate dall'agenzia dell'attore era clandestina ed era stata arrestata era comparsa anche sul giornale Messaggero Veneto.

Quanto alle notizie inerenti il reato di tentata violenza sessuale, non era possibile provare la veridicità delle stesse, in quanto non era consentito accedere agli atti penali che riguardavano l'attore.

La convenuta contestava, poi, la sussistenza del danno patrimoniale

lamentato dall'attore, reputando che lo stesso fosse piuttosto riconducibile al generale periodo di crisi del settore, mentre, per quanto concerneva il danno alla reputazione, sottolineava che, in un altro forum presente in Internet, svariate ragazze avevano inserito informazioni concernenti il mancato pagamento da parte dell'attore dei loro compensi, sicché certamente la reputazione di cui (A) godeva nell'ambiente delle modelle e della moda non poteva ritenersi integra e quanto riferito dalla (C) non poteva averla ulteriormente deteriorata in modo significativo.

La causa era istruita solo documentalmente.

Le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale all'udienza del 12.02.13 ed all'esito il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Occorre, in primo luogo, chiarire al fine della corretta determinazione della legittimazione ad agire, che all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale (Cass. sent. n. 12757/07).

Passando ad esaminare il merito della vertenza, la parte convenuta ha disconosciuto la conformità all'originale (ossia di quanto apparso nella pagina web sul sito www..... in data 24.09.08) delle copie cartacee di cui al doc. 2 attoreo.

In tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché

mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. sent. n. 24456/11).

Nel caso di specie basterà osservare che dalla documentazione in atti ed in particolare dagli accertamenti svolti, su delega del PM, dalla Polizia Postale di Udine, risulta esattamente quale sia il momento di inserimento di ciascun commento, il testo dello stesso e, ove lo stesso sia stato espunto per effetto dell'intervento del moderatore della discussione tra gli utenti, la dicitura "commento moderato".

La Polizia Postale, che ha effettuato i propri accertamenti in data 04.11.08, ha anche chiarito che la dicitura "commento moderato" significa che questi commenti risultavano moderati da tempo e, dunque, non più presenti pubblicamente sul sito web.

Si tratta di verifiche di carattere squisitamente tecnico, che non presentano alcuna lacunosità, contraddittorietà intrinseca e, d'altra parte, la stessa parte convenuta non ha in alcun modo chiarito in quali parti o in quale misura questi estratti non corrisponderebbero alla conversazione originale intercorsa sul web e non ha contestato la corrispondenza fra il nickname "(D)" e la (C), parimenti ricostruita accertata dalla polizia postale.

Deve, pertanto, ritenersi provato presuntivamente che, in data 24.09.08, usando il nickname "(D)", la convenuta ha inserito nel dibattito via internet sul forum del sito www...., le frasi esattamente riportate dall'attore in citazione.

La difesa della (C) ha anche sostenuto che le frasi riportate corrisponderebbero alla verità dei fatti storici accaduti ed ha

invocato il diritto all'informazione.

A questo proposito pare opportuno ricordare che i diritti di critica e di cronaca discendono direttamente, senza bisogno di alcuna mediazione, dall'art. 21 Cost. e spettano *uti civis* a ogni individuo, a prescindere dall'attività svolta.

Tale principio appare conforme a un orientamento consolidato, tant'è che la Cassazione ha riaffermato (proprio in una fattispecie concernente internet), che la «manifestazione del diritto di cronaca e anche di critica che spetta, ex art. 21 cost., ad ogni individuo *uti civis* e non solo ai giornalisti o a chi svolge professionalmente attività di informazione» (Cass. pen., sez. V, 01.07.2008; conforme anche Cass. pen., sez. V, 09.05.2007).

Da quanto sopra discende che tali diritti «possono manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprimano nelle sedi istituzionali o mediatiche più appropriate, altrimenti sarebbe compresso il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al cittadino comune» (cfr. anche Cass. pen., sez. V, 04.05.2006).

Ovviamente la manifestazione di commenti ed opinioni critiche, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost.

Difatti, il diritto di cronaca e di critica, «quale esercizio del democratico principio di libertà e di manifestazione del pensiero, trova un limite invalicabile nel rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti sanciti dalla Costituzione, in quanto attinenti alla pari

dignità sociale di tutti i cittadini, quale che possa essere il loro credo religioso, nonché nella salvaguardia dei diritti inviolabili di ogni persona, sia come singolo, sia come membro delle più diverse formazioni sociali nelle quali si forma e si sviluppa la personalità di ognuno, diritti inviolabili tra i quali vanno annoverati, senza alcun dubbio il diritto all'onore, alla reputazione e al decoro» (Cass. pen., sez. V, 07.10.1998).

Il diritto di cronaca giornalistica è un diritto pubblico soggettivo, che rientra in quello più ampio concernente la libera manifestazione del pensiero e di stampa sancito dall'art. 21 Cost..

La Cassazione ha, da tempo, chiarito quali siano i limiti entro cui l'esercizio di tale diritto possa ritenersi lecito ed essere invocato come causa di giustificazione.

Tali condizioni sono state individuate nella verità oggettiva dei fatti riportati, nell'interesse pubblico alla conoscenza degli stessi ed, infine, nella continenza, da intendersi come esposizione in forma civile.

Nel caso di specie possono dirsi certamente rispettati i limiti della continenza (i giudizi della convenuta "tipo poco raccomandabile" "non gode di una buona fama" "è un po' strano" sono sempre di tenore moderato e non aggressivi) e dell'interesse pubblico (la diffusione di questo genere di informazioni in un ambito, quale quello della moda, in cui operano ragazze molto giovani è certamente da ritenersi utile ed anzi auspicabile).

Si tratta, piuttosto, di verificare se le notizie riferite rispondano anche al parametro della veridicità oggettiva.

Non vi è dubbio, che uno dei fatti riferiti dalla convenuta, ossia che una delle modelle dell'agenzia di (A) era stata arrestata in quanto clandestina, corrisponda a verità (v. doc. 1 di parte convenuta).

Non risulta, invece, affatto provato che (A) sia mai stato coinvolto in vicende di presunte tentate violenze sessuali e, d'altro canto, la parte convenuta non ha offerto alcun elemento probatorio in tal senso.

Il capitolo di prova orale all'uopo formulato (con il quale si chiedeva ai testi di confermare di aver "letto su un giornale che (A) sarebbe stato denunciato per tentata violenza carnale") era di una tale genericità ed indeterminatezza da non poter essere certamente ammesso (non indicava alcuna circostanza di tempo e neppure la testata giornalistica ove sarebbe apparsa la notizia) e neppure si poteva dare corso alla richiesta di esibizione documentale atteso che la difesa della convenuta ha avanzato tale istanza con riferimento ad atti e documenti presso la Procura della Repubblica senza offrire alcun elemento a sostegno dell'effettiva esistenza degli stessi ("L'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo" cfr. Cass. sent. n. 26943/07).

Non essendo, quindi, stato rispettato uno dei limiti essenziali del diritto di cronaca, ne discende che la condotta della convenuta

integra astrattamente il reato di diffamazione via internet e costituisce certamente un fatto illecito lesivo dell'onore e della reputazione dell'attore, in quanto allo stesso vengono attribuite condotte (tentata violenza sessuale) particolarmente ignobili ed estremamente gravi per chi operi abitualmente in quello specifico settore.

Da tale condotta illecita della convenuta, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivati sia pregiudizi di carattere patrimoniale, sia danni morali.

Provata la lesione della reputazione professionale, poiché il danno risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c. è il danno - conseguenza patrimoniale, occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al soggetto una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto.

Solo la prova dell'esistenza di detta perdita patrimoniale integra la prova dell'esistenza di un danno risarcibile da lesione della reputazione professionale.

Nella fattispecie concreta in esame, la produzione delle sole dichiarazioni dei redditi, dalle quali si evince un progressivo calo delle entrate dell'agenzia, più rilevante nell'anno 2009 rispetto ai due anni precedenti, non è di per sé significativo, poiché è ben possibile che ciò sia ascrivibile piuttosto ad una fisiologica diminuzione del lavoro dovuta ad un momento di crisi del settore o crisi economica generale o al fatto che le modelle abbiano deciso di rivolgersi ad altre agenzie per motivi differenti dall'immoralità del titolare della (A). Agli atti, invero, vi è prova che nell'ambiente si erano diffuse anche notizie circa gli inadempimenti di (A) nel pagamento dei compensi pattuiti.

Anche le prove testimoniali dedotte sul punto, per come formulate, non apparivano tali da avere valore decisivo, neppure nel caso in cui i capitoli fossero stati integralmente confermati dai testi.

Diverso è il discorso per quanto concerne la lesione della reputazione personale (intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati; altrimenti detta, più, impropriamente, onore o prestigio).

Esiste nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona.

Nell'ambito di questa concezione "monistica" dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione.

La reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.

Essa va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio").

Sennonché, una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato

dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato.

Con la formula il danno è in re ipsa non si intende dire che viene risarcita la lesione in sé, si intende solo dire che provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore.

In altri termini non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e consequenziale perdita o diminuzione della stessa, ma si assume solo che provata la prima, risulta provata anche la seconda.

Per la liquidazione di questo danno non rimane ovviamente che fare riferimento al principio equitativo, ai sensi degli art. 2056 e 1226 c.c.. Quali elementi a cui ancorare la determinazione equitativa si rileva che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che alla data del 04.11.08 i commenti della convenuta erano stati, da tempo, rimossi dal forum da parte del moderatore, sicchè, essendo gli stessi stati inseriti in data 24 settembre, è evidente che sono rimasti fruibili dagli utenti per pochi giorni (verosimilmente meno di un mese).

A ciò deve aggiungersi che, benchè la convenuta non abbia verificato la verità dei gravi fatti riferiti ed attribuiti ad (A), dal tenore delle comunicazioni si evince chiaramente che si trattava, fino a quel momento di supposizioni e di fatti che ancora non erano stati accertati dall'autorità giudiziaria in via definitiva.

Da ciò consegue che il tenore delle frasi diffamatorie è, di per sé, meno capace di incidere lesivamente sul diritto all'onore ed alla reputazione.

Si reputa, quindi, equo liquidare il danno non patrimoniale alla

reputazione nella somma di €. 4.000,00 con riferimento all'attualità.

A tale importo devono aggiungersi gli interessi legali dal giorno successivo alla sentenza sino all'effettivo saldo, in applicazione del principio secondo il quale i debiti di valore, una volta accertati e liquidati giudizialmente, assumono la natura di debiti di valuta.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 140/12, seguono per legge la soccombenza e vanno, dunque, integralmente poste a carico della parte convenuta.

Non si opera alcuno scostamento rispetto ai valori medi dello scaglione di riferimento, atteso che sono state affrontate questioni di media complessità.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) accertata la responsabilità extracontrattuale della convenuta in relazione ai fatti per cui è causa, condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €. 4.000,00 oltre interessi legali dal giorno successivo alla sentenza fino all'effettivo saldo.

2) condanna la convenuta all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dall'attore, spese che liquida in €. 550,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, €. 550,00 per la fase istruttoria ed €. 700,00 per la fase decisoria, oltre €. 224,35 per spese ed oltre IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 12.02.13.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -